

Linee guida per l'istituzione di *Spin - Off*

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito "Università", in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo. n. 297 del 27 luglio 1999 e dal successivo Decreto Ministeriale attuativo dell'8 agosto 2000, patrocina e/o partecipa alla costituzione di società di capitali aventi come scopo lo sviluppo, realizzazione e valorizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi ideati e sviluppati nell'ambito di attività di studio e ricerca condotte nell'Università.

Le società di capitali nelle quali l'Università partecipa in qualità di socio, sono definite *Spin-Off* Universitari, mentre quelle in cui non ha una quota di partecipazione, sono definite *Spin-Off* Accademici, a condizione che il progetto di *Spin-Off* sia proposto da dipendenti e che il progetto stesso sia approvato dall'Università.

Possono proporre uno *Spin-Off*, sia Universitario sia Accademico, tutti i dipendenti dell'Università, cui appartengano o siano appartenuti a titolo originario diritti di proprietà intellettuale (risultati o *know-how*, resi o meno oggetto di tutela della proprietà industriale), derivanti dalla ricerca universitaria. I diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a risultati e *know how* sono messi a disposizione dello *Spin-Off*, a seconda dei casi, dal proponente o dall'Università. I proponenti devono impegnarsi, in caso di effettiva costituzione della società, ad assumere la qualità di soci o ad apportare al progetto il proprio impegno di lavoro. In ogni caso, almeno un proponente deve assumere la qualità di socio.

Possono partecipare allo *Spin-Off*, sia nella fase di costituzione sia nelle fasi successive, oltre ai proponenti, anche i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio dell'Università (ad esempio: borse post-laurea e post-dottorato), gli allievi delle Scuole di specializzazione e altri dipendenti dell'Università, previa autorizzazione degli organi accademici competenti a seconda dei casi.

Alla costituzione o in fasi successive, può essere ammessa a partecipare al capitale sociale degli *Spin-Off* ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, nell'osservanza dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalla disciplina italiana ed europea sulla scelta pubblica del socio.

I rapporti dell'Università con le aziende *Spin-Off* sono regolati dalla Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica, come previsto dall'art. 2 dell'apposito Regolamento di attuazione del D.lgs. 297/99, emanato dall'Amministrazione universitaria. La progettazione, la costituzione e l'attività dell'azienda *Spin-Off* si articolano nelle seguenti tre fasi:

- a) Prima fase, o fase di pre-impresa, durante la quale i proponenti definiscono la struttura, le finalità e le potenzialità della nuova impresa ed elaborano un business-plan. Al termine di questa fase, per procedere alla costituzione e insediamento della nuova impresa, i proponenti devono acquisire il parere dalla Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, con particolare riferimento all'eventuale partecipazione dell'Università;
- b) Seconda fase, o fase d'incubazione, durante il quale lo *Spin-Off* si costituisce legalmente come società e può eventualmente usufruire, a seguito di accordi con la struttura ospitante, di spazi, attrezzature e servizi messi a disposizione dalle strutture dell'Ateneo allo scopo di sviluppare l'attività d'impresa;
- c) Terza fase, o fase di *start-up*, durante la quale lo *Spin-Off* raggiunge i requisiti e le risorse per il suo completo sostentamento e, salvo situazioni particolari che saranno oggetto di specifico accordo con l'Università e la struttura ospitante, individua un insediamento esterno all'Università ove sviluppare l'attività produttiva o l'erogazione di servizi.